CAMERA DEI DEPUTATI N. 4644

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NANNINI

Presentata il 7 dicembre 1967

Istituzione del Magistrato per l'Arno

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le gravi e dolorose vicende che hanno interessato il paese sul finire dello scorso anno, con imprevisti ed imprevedibili eventi naturali, hanno riproposto, in termini precisi ed indilazionabili, il problema generale della sistemazione idrogeologica e della difesa del suolo.

Nel quadro di tale problema si inserisce certamente quello di assicurare una adeguata, tempestiva ed organica regolazione del fiume Arno (e degli altri corsi d'acqua del bacino idrografico) che, come noto, ha provocato, con violenza apocalittica, danni notevolissimi, in buona parte nel territorio che ne è interessato, e in particolare, alla città di Firenze ed alla sua incommensurabile attrezzatura artigianale ed al suo inestimabile patrimonio storico ed artistico.

La natura, le modalità, le circostanze e le dannose conseguenze dei fenomeni naturali cui si è fatto cenno, ed anche la paura che ora ha preso il popolo fiorentino e l'ansia che lo tormenta per l'impressione che tutto possa ancora tornare sott'acqua, consentono di ritenere che il problema della regolazione dell'Arno, in tutti i suoi aspetti, debba essere affrontato e risolto con adeguati mezzi e forme di intervento, predisposti, studiati ed applicati secondo un criterio di assoluta organicità e globalità. Ciò, ovviamente, implica l'esistenza di un organismo statale che sia in grado, appunto, di assolvere a tale funzione.

Tale sistema – va subito precisato – non rappresenta una novità nel nostro ordinamento che, come è noto, prevede appositi organismi amministrativi come il Magistrato delle acque di Venezia ed il Magistrato per il Po con sede in Parma). Se è vero, però, che tali organismi sono nati in relazione alle esigenze, connesse alla regolazione di acque indubbiamente maggiori, sotto il profilo quantitativo, rispetto a quelle del bacino dell'Arno, è pur vero che le esigenze del bacino dell'Arno, almeno sotto l'aspetto qualitativo, non possono non essere poste sullo stesso piano delle prime.

Le considerazioni che precedono, trovano piena conferma nel quadro dei provvedimenti adottati dal Governo che si è reso prontamente interprete di queste specifiche esigenze, emerse e prospettate con carattere di assoluta urgenza intervenendo in una duplice direzione: provvedendo cioè, da un lato, agli stanziamenti necessari ai più immediati interventi di riparazione e di ripristino e, dall'altro, istituendo, con l'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 632, l'Ispettorato superiore del genio civile per l'Arno.

Tale apposito ufficio – esattamente modellato nella struttura e nella competenza (del tutto limitata nel suo contenuto) secondo il già esistente Ispettorato superiore per il Tevere e l'agro romano con sede in Roma – costituisce un fatto indubbiamente positivo ma non sufficiente – appunto per la limitatezza delle funzioni previste – ad avviare a soluzione il problema che stiamo esaminando.

Si ha, anzi, motivo di ritenere che il carattere del tutto improvviso dei gravi eventi naturali del novembre 1966 e, più ancora la

vastità della loro estensione, non abbiano consentito una completa e profonda valutazione delle particolari esigenze connesse ad una efficiente regolazione dell'Arno, con i conseguenti riflessi sulla previsione dei mezzi e degli organismi di intervento in tale specifico settore.

Le premesse considerazioni giustificano pienamente l'iniziativa che si assume con la presente proposta di legge che è intesa ad istituire un apposito organismo amministrativo, il Magistrato per l'Arno, cui viene attribuita, ai fini che si sono precisati, una competenza ed una struttura organizzativa e funzionale del tutto analoghe a quelle in atto previste per i consimili organismi già esistenti (in particolare a quelle del Magistrato del Po): e ciò, naturalmente, previa soppressione dell'Ispettorato superiore del genio civile per l'Arno, istituito con la recente legge di autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo.

Tenuto conto di quanto ora precisato, può ritenersi del tutto superflua una illustrazione analitica delle singole disposizioni contenute nella presente proposta, bastando solo soggiungere, in via generale, che esse, in buona parte, riproducono sostanzialmente le norme vigenti sul funzionamento del Magistrato per il Po (legge 12 luglio 1956, n. 736; 18 marzo 1958, n. 240; 10 ottobre 1962, n. 1484) e sono, altresì, fondamentalmente conformi ai princìpi che disciplinano la competenza degli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici (in particolare, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534; legge 23 marzo 1964, n. 134; decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, ratificato con la legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni).

Ciò posto, appare sufficiente limitarsi a riferire il contenuto delle singole disposizioni:

a) articolo 1: prevede, previa la soppressione dell'Ispettorato superiore esistente, l'istituzione del Magistrato per l'Arno con sede in Firenze;

b) articoli 2 e 3: fissano la competenza del Magistrato per l'Arno;

c) articoli 4 e 5: disciplinano la nomina del presidente e del vice presidente del Magistrato e la possibilità di utilizzazione, presso l'Istituto, di personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici;

d) articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11: stabiliscono la composizione, la competenza ed il funzionamento del Comitato tecnico amministrativo del Magistrato (e della sua segreteria);

e) articoli 11, 12 e 14: regolano la competenza del Presidente del Magistrato e, relativamente ai progetti esecutivi, quella del provveditorato delle opere pubbliche di Firenze;

f) articolo 13: prevede che le somme non impegnate in ciascun esercizio siano portate in aumento nella disponibilità dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo;

g) articolo 15: prevede che il controllo sugli atti del Magistrato sia esercitato dagli uffici di ragioneria e della Corte dei conti già esistenti (ragioni di economia di spesa non hanno consigliato di prevedere l'istituzione di appositi uffici a ciò delegati);

h) articolo 16: concerne la copertura della spesa conseguente alla istituzione del posto di organico di Presidente del Magistrato: spesa, giova precisare, rappresentata solo dalla differenza tra la misura del trattamento economico corrispondente alla qualifica di ispettore generale (coefficiente 670) e quella corrispondente alla qualifica di Magistrato per l'Arno (coefficiente 900).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'Ispettorato superiore del genio civile per l'Arno, istituito con l'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 632, è soppresso e, in sua sostituzione, è istituito il Magistrato per l'Arno con sede in Firenze.

ART. 2.

Il Magistrato per l'Arno:

a) studia e predispone il piano generale per la sistemazione idraulica nonché i piani di regolazione per l'Arno e per tutti i corsi d'acqua del bacino idrografico;

b) assume, negli stessi limiti previsti dalle vigenti disposizioni sulla competenza del Magistrato alle acque di Venezia e del Magistrato del Po, le attribuzioni spettanti all'Amministrazione dei lavori pubblici, a quella dell'agricoltura e foreste o di altre amministrazioni dello Stato, in materia di opere idrauliche classificate e non classificate, di opere di bonifica idraulica ed irrigua, di opere di sistemazione dei bacini montani e di ogni altra opera che, comunque, possa interessare il regime idraulico dell'Arno e suoi affluenti;

c) dirige il servizio di piena dell'Arno e di tutti i corsi d'acqua che interessano il suo bacino imbrifero;

d) promuove e coordina l'attività di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico nel settore delle opere indicate alla precedente lettera *b*);

e) dà ai competenti uffici del Genio civile le direttive da seguire nello studio nei progetti relativi ai piani di cui al comma *a*);

f) esercita l'alta direzione sulla esecuzione dei lavori e tutto ciò che riguarda la difesa, le derivazioni, le utilizzazioni dell'acqua, l'estrazione dei materiali inerti nonché la polizia idraulica del fiume Arno e di tutti i corsi d'acqua del relativo bacino imbrifero.

ART. 3.

Sono altresì trasferite al Magistrato per l'Arno, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni spettanti:

a) ai prefetti, ai sensi degli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato col regio decreto

25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42, 45, 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

b) al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 40, lettera *b*), della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dell'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli articoli 41, 43, 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

ART. 4.

Il Magistrato per l'Arno è presieduto da un presidente scelto tra gli Ispettori generali del genio civile e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

L'organico della carriera degli ingegneri e degli urbanisti del genio civile, di cui alla tabella *A*-2 allegata alla legge 6 agosto 1967, n. 698, è aumentato di una unità comprendente la qualifica di « Presidente del Magistrato per l'Arno » e con assegnazione del coefficiente 900.

Al Presidente del Magistrato per l'Arno in aggiunta alle attribuzioni derivanti dal contesto della presente legge sono specificatamente devoluti i seguenti compiti:

a) il presidente del Magistrato, d'intesa con il presidente dell'ENEL dispone un regolamento di utilizzazione dei bacini idroelettrici che ne assicuri prioritariamente la funzione di scolmatura delle onde di piena. In caso di urgenza, determinata da minaccia di pubblica calamità, il presidente del magistrato può assumere con propria ordinanza la regolazione degli scarichi delle dighe.

b) Il presidente del Magistrato può delimitare aree di inedificabilità perché pericolose all'incolumità delle persone in caso di piene eccezionali ed ordinare i conseguenti trasferimenti degli attuali abitati ai sensi della legge 5 maggio 1918, n. 107 e successive modifiche.

c) Il presidente del Magistrato può deliberare ed eseguire opere necessarie per la difesa del suolo interessanti anche corsi di acqua non classificati.

ART. 5.

Al Magistrato per l'Arno è, altresì, preposto un vice presidente scelto tra i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, di cui alla tabella *A*-1 allegata alla legge 6 agosto 1967, n. 698, con qualifica non inferiore

a quella di direttore di divisione e nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Il vice presidente del Magistrato per l'Arno esercita le attribuzioni che in base alle vigenti disposizioni spettano al vice provveditore alle opere pubbliche.

Le norme contenute nell'articolo 303 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche nei confronti del Magistrato per l'Arno.

Al Magistrato per l'Arno è inoltre preposto un Capo dell'Ufficio tecnico scelto fra gli Ispettori generali del genio civile e nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a definire l'organico del Magistrato in modo adeguato ai suoi dipendenti.

ART. 6.

È istituito, presso il Magistrato per l'Arno, uno Comitato tecnico-amministrativo, presieduto dal Presidente del Magistrato e composto:

a) dal provveditore alle opere pubbliche di Firenze;

b) del vice presidente del Magistrato per l'Arno;

c) del capo dell'ufficio tecnico, nonché dei funzionari amministrativi e tecnici in servizio presso il Magistrato stesso, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;

d) di un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata, della direzione generale delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle direzioni generali della bonifica e delle colonizzazioni e dell'economia montana e delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) di un consigliere di Stato e di un avvocato dello Stato scelti fra quelli che fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) di un rappresentante del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata;

g) del Capo dell'ufficio di ragioneria presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze;

h) degli ingegneri capi dei competenti uffici del genio civile della Toscana;

i) di un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;

l) di due esperti scelti tra i docenti universitari di materie idrauliche attinenti alla attività dell'Istituto.

Sono, altresì, chiamati ad intervenire alle adunanze del comitato tecnico amministrativo del Magistrato per l'Arno:

a) in qualità di esperti, gli ispettori compartimentali agrari che hanno voto deliberante nelle pronunce relative alle opere pubbliche di bonifica idraulica ed irrigua ricadenti nei compartimenti agrari di rispettiva competenza;

b) il competente soprintendente alle belle arti, quando si trattano argomenti che interessano la tutela artistica e del paesaggio.

Il Presidente del Magistrato per l'Arno ha facoltà di fare intervenire di volta in volta alle adunanze, quali esperti con voto consuntivo, tecnici anche non appartenenti alle amministrazioni dello Stato.

ART. 7.

Ai componenti del comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per l'Arno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Al comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per l'Arno ed alla sua segreteria si applicano, altresì, le disposizioni relative al funzionamento ed alla segreteria dei Comitati tecnici-amministrativi dei provveditorati alle opere pubbliche.

ART. 8.

Il piano generale di cui all'articolo 2, lettera *a*), è approvato dal Ministero per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per tutte le modifiche od integrazioni da apportare al piano generale.

ART. 9.

In attuazione del piano generale indicato nell'articolo 2 il Magistrato per l'Arno forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato, graduandole secondo l'ordine di priorità da dare alla loro esecuzione.

I programmi annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro dei lavori pubblici che provvede d'intesa col Ministro dell'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presidente del Magistrato per l'Arno, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi preveduti dal comma precedente, i progetti per lavori, forniture e prestazioni senza alcun limite di valore e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore, e provvede, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Quando l'importo dei lavori superi i 200 milioni ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia, mediante appalto a trattativa privata ovvero con il sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale.

Il presidente del Magistrato per l'Arno, con proprio decreto, e sentito l'Organo consultivo competente, adotta, altresì, nell'ambito della propria competenza per materia, i provvedimenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534. Nei casi di cui al n. 3 il limite d'importo è elevato a lire 100 milioni.

Ai decreti del Magistrato per l'Arno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

ART. 10.

Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per l'Arno è competente a pronunciarsi, per le materie attribuite al Magistrato stesso, negli stessi casi, con gli stessi limiti e con la stessa efficacia preveduti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e successive modificazioni.

Nelle stesse materie, quando l'importo dei lavori sia inferiore ai 100 milioni, è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio.

ART. 11.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 9, terzo comma, e 10 si applicano anche alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani affidate al Magistrato per l'Arno ai sensi della presente legge.

ART. 12.

All'approvazione dei progetti esecutivi delle opere comprese nei programmi, all'impegno della spesa, all'appalto ed alla gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere nonché alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvede il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze.

ART. 13.

Qualora, entro l'esercizio finanziario, il Magistrato per l'Arno ed il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze non abbiano proceduto all'assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalità dei fondi iscritti nei capitoli di bilancio affidati alla loro gestione, i fondi non impegnati sono portati in aumento alla disponibilità dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.

ART. 14.

Sono estese al Magistrato per l'Arno le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 18 marzo 1958, n. 240.

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al Magistrato per il Po.

ART. 15.

Il controllo sugli atti del Magistrato per l'Arno previsto dalle vigenti disposizioni è esercitato dalla ragioneria regionale e dalla delegazione regionale della Corte dei conti con sede in Firenze.

ART. 16.

A copertura del maggiore onere derivante dalla istituzione del posto di organico di presidente del Magistrato per l'Arno si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 1214 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967.